

Allegato H.

## Tariffa sarda

colla riduzione in austriache lire per le spedizioni di denaro di qualunque valuta, carte di valore, oreficerie ed oggetti preziosi.

---

### Norme.

1. Diritto proporzionale,  $\frac{1}{4}$  di centesimo per ogni chilometro ed ogni somma di L. ital. 500 pari a L. austriache 574,71 la quale si ritiene per compiuta ancorchè tale non sia.
2. Diritto fisso per ogni spedizione inferiore a L. ital. 2000 pari a L. austriache 2298,85, cent ital. 20 pari a cent. austriaci 25 e per ogni spedizione eguale e superiore a L. 2000 cent ital. 40 pari a cent. aust. 45.
3. Al minimo della tassa proporzionale, indicata per ogni destinazione nel qui annesso pron- tuario, devesi ancora aggiungere il diritto fisso.
4. Alle merci, ed ai bagagli di cui è dichiarato il valore, si applica la tassa fissa e proporzio- nale sul peso secondo l'allegato G, e di più la tassa proporzionale stabilita per gli oggetti di Finanza, escluso il diritto fisso.
5. Le frazioni di tassa inferiori a cent.  $2\frac{1}{2}$  siano italiani, siano austriaci, si abbandonano; le frazioni superiori si correggono in cent. 5.

Torino addì 20 aprile 1857.

Resmini m. p.

Il Direttore generale dei lavori pubblici

Bona m. p.

(L. S.)